

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 13 ottobre 2010

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8,
DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**



Roma,

13 OTT. 2010

Prot. Nr. 0086355
Rif. Prot. Entrata Nr. 0085916

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
- UL Economia
- UL Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 3687 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". Il aggiornamento Relazione Tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica, aggiornata, trasmessa dall'Ufficio Legislativo MIUR con nota dell'11 ottobre 2010.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 4, si ritiene che debba essere inserita nella disposizione normativa la specificazione, indicata in relazione tecnica, che ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi di spese. Ciò al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri.

In relazione all'articolo 19, comma 5, si formulano le seguenti considerazioni.

La norma estende alle titolari di assegni di ricerca le disposizioni relative alla tutela della maternità previste nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e dal Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007.

In particolare, viene esteso il divieto di adibere le donne al lavoro per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) e, conseguentemente alle stesse viene corrisposta da parte dell'INPS - quali iscritte alla "gestione separata" - un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, indennità autofinanziata con uno specifico prelievo contributivo aggiuntivo previsto dall'articolo 7 del DM 12 luglio 2007.

Si evidenzia, inoltre, che il successivo comma 8 del medesimo articolo 19, dispone che *"Al fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa"*, con la conseguenza che la durata degli assegni di ricerca viene automaticamente prorogata del corrispondente periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001.

La presente Relazione Tecnica motiva l'estensione di tali benefici evidenziando che, ad oggi, la normativa in materia di tutela della maternità e della malattia nei confronti dei predetti soggetti non è stata oggetto di univoca applicazione.

I relativi costi quantificati in 20 milioni di euro annui derivano – come indicato dalla stessa Relazione Tecnica – non dalla corresponsione della indennità di maternità la quale si autofinanzia con il previsto contributo aggiuntivo, ma dalla corresponsione degli assegni di ricerca nei mesi di proroga del contratto.

Tale precisazione contenuta nel documento in questione fa presupporre che, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, alle titolari degli assegni di ricerca spetta l'intero importo degli stessi, in aggiunta alla corresponsione della specifica indennità di maternità da parte dell'INPS.

Tale doppio sostegno economico assume, quindi, carattere assistenziale rispetto alla generale normativa posta a tutela della maternità, tenuto conto i predetti benefici riguardano solamente la ristretta platea di soggetti titolari di "assegni di ricerca", i quali sono equiparati, ai soli fini previdenziali, alla forme flessibili di lavoro autonomo,

Vanno, peraltro, considerati anche i possibili effetti emulativi da parte di altre categorie.

Si segnala, comunque, in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'art. 19 comma 5, che, allo stato, non risulta accolto l'emendamento di modifica dell'art. 25 comma 11, teso a far slittare, dal 2010 al 2011, la decorrenza di detto onere.

Come, peraltro, evidenziato dallo stesso MIUR nel documento all'ultimo esame, le risorse individuate dall'art. 25 comma 11, presenterebbero una disponibilità sufficiente ad assicurare una idonea copertura solo a partire dal 2011.

Ciò stante, la verifica positiva della Relazione Tecnica è condizionata alla presentazione di apposito emendamento modificativo dell'anzidetto art. 25, comma 11, secondo periodo, facendo decorrere l'onere dal 2011 ed introducendo apposita clausola di salvaguardia, nonché all'espunzione dal testo della predetta Relazione Tecnica dell'ultimo periodo relativo all'articolo 19, comma 5.



Il Ragioniere Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE AC 3687, approvato dal Senato il 29 luglio 2010.

"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario."

Relazione tecnica

Il disegno di legge consta di 25 articoli e prevede, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione finalizzato ad aumentarne efficienza ed efficacia, una revisione della normativa relativa all'autonomia delle università, con l'ampliamento dei margini di autodeterminazione e responsabilità.

Ai fini degli effetti della disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si fa presente che gli interventi di cui al disegno di legge comportano maggiori spese che trovano compensazione nelle economie di spesa nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

Il titolo I reca norme relative all'organizzazione del sistema universitario. In particolare, l'articolo 1 detta i principi ispiratori della riforma valorizzando, fra l'altro, l'autonomia organizzativa per le università virtuose: viene infatti previsto che gli atenei che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di eccellenza nella didattica e nella ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, anche per quanto concerne la governance, sulla base di accordi di programma con il MIUR e con verifica periodica dei risultati (comma 2). Nel contempo, è prevista la possibilità di accordi di programma per favorire le università svantaggiate (comma 5).

All'articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università) vengono individuati e definiti gli organi di governo delle università e la loro articolazione, con l'osservanza di principi e criteri direttivi sulla base dei quali le università provvedono a modificare i propri statuti, e con invarianza della spesa. Nello specifico si prevede:

al comma 1:

- alla lettera i), la composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici membri non elettivi, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, il che determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di spese di funzionamento dell'organo. Allo stato attuale il Consiglio di amministrazione è composto da un numero più elevato di componenti, in particolare da 25/30 unità. Pur considerando la previsione della non appartenenza di una parte dei consiglieri (non meno di tre se il CdA è composto da 11 membri) e non inferiore a due se composto da un numero di membri inferiore a due) ai ruoli dell'ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, è possibile stimare una notevole riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, riduzione che potrebbe quantificarsi in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l'anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60).

- alla lettera m), la sostituzione della figura del direttore generale a quella dell'attuale direttore amministrativo; la previsione che il trattamento economico del direttore generale sia determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 2:

- alle lettere a), b), c), d) e f), la riorganizzazione dell'intera struttura universitaria ed in particolare di quella dipartimentale, cui sono attribuiti i compiti didattici attualmente esercitati dai consigli di facoltà. Ne conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica. Inoltre, la previsione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell'ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell'istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a 12. Si ipotizzano riduzioni sul numero dei Dipartimenti universitari che si possono quantificare in circa n.700 con un risparmio atteso di circa €. 35.000.000 per le sole spese di funzionamento di tali strutture.

- alla lettera e), la semplificazione dell'articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, che potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie;

- alla lettera f), l'istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c) ove esistenti non determina oneri per compensi, indennità o rimborsi spese;

- alla lettera g), l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l'attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Non sono previste inoltre spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all'interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l'ateneo;

al comma 3, l'adozione di specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, che non dà luogo ad oneri aggiuntivi ed è necessaria in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell'offerta formativa che delle dimensioni;

al comma 5, la costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie, solo in caso di mancato rispetto da parte dell'università del termine previsto al comma 1. Dunque le eventuali spese di missione possono quantificarsi in un importo massimo di 4.000 euro, e trovano copertura negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa. La copertura viene prevista nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario di competenza e trattasi di spese eventuali in quanto si attiva la Commissione solo in caso di mancato rispetto dell'università del termine previsto al comma 1 e i componenti della stessa potrebbero non generare costi di missione o limitarli entro i limiti delle disponibilità qualora scelti da zone limitrofe.

All'articolo 3:

– ai commi da 1 a 4, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione di strutture e di risorse, viene prevista la fusione o l'aggregazione di due o più università ivi compresi gli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 in strutture federative, sulla base di un progetto che tiene conto anche della compatibilità finanziaria. Tale previsione è volta a generare rilevanti economie di spesa. L'entità delle predette economie di spesa dipende dal progetto di fusione o federazione; tuttavia, si può effettuare una stima di massima che tiene conto dei seguenti parametri: nell'ipotesi di offerta congiunta dei servizi fra due atenei, prendendo a riferimento il costo medio delle spese generali di funzionamento degli atenei statali pari a 16 milioni di euro (97 atenei) e un numero di atenei potenziali attuatori della norma pari al 15%, il risparmio presunto è pari a circa 30 milioni di euro;

al comma 5, sono previsti incentivi finanziari per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali incentivi non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono concessi nei limiti delle disponibilità annue del fondo di finanziamento ordinario delle università. La previsione di incentivi per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori viene prevista nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario destinato alle università qualora esistenti le relative risorse finanziarie.

Il titolo II reca norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario.

In particolare, all'articolo 4 (Fondo per il merito) viene istituito, presso il Ministero, un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi mediante criteri nazionali standard di valutazione, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Il fondo garantirà altresì prestiti d'onore. Tali interventi sono cumulabili con le borse di studio della Legge 390/1991. L'istituzione di un apposito comitato consultivo presso il Ministero non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentanti dei Ministeri interessati e dei rappresentanti dei donatori senza il rimborso di spese per compensi e rimborsi.

L'articolo 5 reca una delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 3 lettera f) la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all'esploramento delle procedure di valutazione comparativa in essere (si veda l'Allegato 1). Trattandosi di un onere *one tantum*, la relativa copertura è limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall'articolo 25, comma 11;

L'articolo 7, comma 2, non genera oneri aggiunti in quanto i docenti vengono collocati in aspettativa senza assegni e comunque il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentito le strutture di afferenza del docente, le quali assicurano la copertura delle ore di didattica rimaste scoperte. Per quanto concerne l'eventuale ricongiunzione dei period. contributivi, a carico degli interessati, la norma è meramente confermativa di quella

già vigente e pertanto opera solo laddove la legislazione lo consente, non ampliando la platea dei beneficiari.

All'articolo 7, comma 5, viene favorita la mobilità con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 8, comma 3, si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti un regolamento per la rimodulazione della progressione economica per i professori assunti ai sensi della presente legge senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 10, comma 1 si prevede l'istituzione di un collegio di disciplina per il quale non sono previsti oneri a favore dei componenti per compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il Titolo III reca norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

All'articolo 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) si prevedono, in particolare, al comma 3:

– alla lettera e), la formazione di un'unica commissione di cinque membri per le procedure di abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare; il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

– alla lettera f), la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica assicurando lo svolgimento delle loro attività senza oneri aggiuntivi, anche attraverso una razionalizzazione dell'attività didattica. Ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e pertanto non comporterà oneri aggiuntivi. L'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo e per macro area concorsuale pertanto l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei è pressoché nullo. Si evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN

– alla lettera n), che le procedure si svolgano presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

All'articolo 17 commi 2 e 3 (chiamate dei professori), al comma 2 viene assicurata la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, degli scatti e della dinamica della progressione di carriera e la copertura finanziaria dell'art. 21 comma 5 mediante la programmazione triennale.

L'articolo 18 prevede, in via sperimentale, l'adozione della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico di fondi già previsti a legislazione vigente, il Fondo sanitario nazionale e il FIRST di competenza del MIUR, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare per il FAR. La norma non comporta spesa in quanto attiene esclusivamente alle modalità di valutazione dei progetti di ricerca da finanziare, cui si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 19 (Assegni di ricerca), il comma 5 prevede una disciplina univoca di tutela della maternità e di congedo per malattia per i titolari di assegni di ricerca, estendendo ai predetti soggetti le disposizioni vigenti per i lavoratori a progetto e categorie assimilate. Ciò in quanto, in mancanza di specifiche previsioni in materia, le predette norme di tutela, con particolare riferimento a quelle relative alla maternità, non sono state finora applicate in maniera univoca ai titolari di assegno di ricerca. Il rinvio alle disposizioni in materia di congedo per malattia non comporta oneri in quanto richiama espressamente l'applicazione alla categoria in esame di norme già applicate di fatto. Per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela della maternità, al fine di stimare il numero dei potenziali destinatari, si è tenuto conto del numero dei titolari di assegni di ricerca al 31 dicembre 2009 (circa 13.000) di cui circa il 51% di genere femminile, ipotizzando che una percentuale del 30% di esse possa beneficiare di astensione obbligatoria per maternità e conseguente estensione del contratto per un periodo di 18 mesi. Sono stati quindi quantificati i costi derivanti dalla corresponsione dell'assegno nei sei mesi di proroga del contratto (vd. Allegato 2) sulla base di una stima del costo medio dell'assegno di ricerca. All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, si provvede ex art. 25, comma 11, secondo periodo, mediante corrispondente riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999. Tenuto conto che per l'anno 2010 la somma disponibile in bilancio da poter destinare all'iniziativa risulta pari ad euro 1.936.675,08, la norma di cui all'articolo 25, comma 11, presenta una idonea copertura a decorrere dal 2011.

Al comma 6 del medesimo articolo si prevede che l'importo dell'assegno di ricerca sia determinato dall'ateneo sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. Tale disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto le istituzioni potranno procedere al conferimento di assegni soltanto in presenza delle relative disponibilità di bilancio.

All'articolo 20 (Contratti per attività di insegnamento), si prevede che il conferimento degli incarichi in questione avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio degli atenei e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

All'articolo 21 (Riceratori a tempo determinato), si prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. Al comma 8 il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a) è pari al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, per quelli della lettera b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Il rinnovo del contratto non può tradursi automaticamente in una immissione nei ruoli in quanto quest'ultima rimane subordinata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e all'esito positivo della prevista procedura di valutazione.

L'art. 22 (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) interviene sull'applicazione ai professori universitari della disposizione che consente ai dipendenti pubblici, di restare in servizio per un ulteriore biennio, recando una norma di interpretazione autentica intesa a risolvere l'abbondante contenzioso in atto generatosi in ordine alle motivazioni di diniego addotte da alcune università, anche con pronunce degli organi giurisdizionali aditi, favorevoli ai ricorrenti. La disposizione in sostanza ratifica la prassi già adottata dalle università che, nella loro autonomia, hanno ritenuto di non concedere al richiedente la possibilità di proseguire il servizio per un ulteriore biennio, anche in considerazione delle limitate risorse esistenti in bilancio.

All'articolo 23 (Disciplina dei lettori di scambio), si prevede che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei predetti accordi culturali.

In conclusione si osserva che il disegno di legge, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera f) e dell'articolo 19, comma 5 alla copertura del quale si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto nella clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 25, comma 11, ultimo periodo, in quanto lo stesso, essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, comporterà economie di spesa.

La verifica di bilancio relativa agli effetti dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 168, ha avuto esito

☒ POSITIVO* ☐ NEGATIVO

* Condizionata; veggasi unica lettera

Il Ragioniere Generale dello Stato
Caruso

13 OTT. 2010

Allegato 1

Impatto delle misure previste dall'articolo 5, comma 3 (lettera f)

Tipologia	N.	Stipendio attuale	Stipendio adeguamento	con incremento di spesa (1)
Ricercatori non confermati e procedure in corso	1375	32.170,57	40.040,87	10.821.662,50

(1) Per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Allegato 2

Stima applicazione Dlgs 276/2003 art. 68 alle donne con assegni di ricerca nell'ipotesi che il 10% usufruisca dell'astensione per maternità

numero assegnisti	di cui donne	stima costo medio assegno di ricerca	costo estensione periodo di maternità
13.000	6.500	21.000	20.475.000

dal 31.12.2008

Allegato 3

	Numero di soggetti che cesseranno dal servizio per effetto dell'abolizione (del biennio)	Punti organico equivalenti	Costo
2011	1.029	857	€ 101.530.504
2012	1.301	1.072	€ 126.980.137
2013	1.347	1.092	€ 129.324.036
Totale	3.677		€ 357.834.676